

Giurisprudenza Nazionale a cura di DCF Sport Legal

Novembre 2016

CONI: Collegio di Garanzia, Decisione n. 58 del 21.11.2016, (L. Piangerelli /FIGC), [Procedimento disciplinare, computo dei termini e rimessione degli atti](#)

Con Decisione n. 58 del 21.11.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha chiarito che nell'ipotesi in cui un procedimento disciplinare venga dapprima instaurato avanti al Tribunale Federale Nazionale, il quale dichiarandosi non competente, rimette gli atti alla Procura Federale, la quale a sua volta riformula il deferimento avanti alla Commissione Disciplinare Settore Tecnico, quest'ultima deve pronunciare la decisione nel termine di 90 giorni che decorrono dal primo deferimento in quanto *"le rilevate esigenze di tutela del diritto di difesa dell'incolpato, cui le disposizioni in commento sono preordinate, impongono di individuare quale dies a quo, per il computo del termine, la data del primo atto di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura, consistita nel deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale.*

Non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d'Appello secondo la quale il dies a quo deve individuarsi non nel momento di esercizio dell'azione disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fascicolo al giudice competente.

Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all'organo giudicante un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l'accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato." (L. Piangerelli /FIGC).

CONI: Collegio di Garanzia, Decisione n. 53 del 27.10.2016, (U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. / FIGC), [Qualificazione giuridica e sanzioni](#)

Con Decisione n. 53 del 27.10.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni è intervenuto a seguito di un ricorso presentato da una sodalizio sportivo in favore di alcuni suoi tesserati sanzionati avanti agli organi Figc per aver tenuto un comportamento non regolamentare nel corso di una gara, stabilendo che *"La qualificazione giuridica del fatto – che, invece, è soggetta alla valutazione in ultimo grado sportivo del Collegio di Garanzia - non è irragionevole, e certamente non se ne può desumere la illegittimità affermando, come fa il ricorrente, che in altri casi più gravi la sanzione sarebbe stata più lieve. Il Collegio non ha titolo a esaminare tali diversi casi: ma è certo che, se in tali diversi casi si fosse adottata una sanzione indebitamente lieve, ciò non giustifica la ripetizione di una erronea valutazione assai tollerante di comportamenti che, in particolare ove provenienti da giovani atleti, costituiscono l'esatto contrario delle regole di correttezza cui sin dall'inizio tutti gli sportivi devono ispirarsi (decisione n. 9/15, Cerciello c. FIGC)." (U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. / Figc)*

CONI: Collegio di Garanzia, Decisione del 56 del 3 novembre 2016, (Corrado Quagliarini contro la Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P.), [Minori e impossibilità dei genitori di essere parti formali del giudizio](#)

Con Decisione del 56 del 3 novembre 2016 il Collegio di Garanzia del Coni ha negato ai genitori di un atleta di minore età di poter svolgere nell'udienza la propria difesa tecnica come parti formali del giudizio. Il Collegio, infatti, rileva che *"dispone l'art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. che hanno facoltà di proporre ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le parti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza. A sua volta, l'art. 59, comma 1, del medesimo testo normativo prevede che copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio le quali sole, alla stregua del successivo art. 60, comma 1, hanno facoltà di interloquire con memorie e, secondo il disposto finale dell'art. 61, comma 3, di comparire in udienza per illustrarvi le proprie conclusioni. L'esegesi del complessivo quadro di riferimento consente di chiosare nel senso che possono svolgere la propria attività difensiva tecnica nel giudizio d'impugnazione innanzi al Collegio di*

Garanzia soltanto coloro che hanno rivestito in quello a quo la qualità di parte, certamente non appuntabile in capo agli istanti, che tali non sono stati ritenuti sia dal Tribunale Federale sia dalla Corte Federale di Appello con la decisione oggi gravata. " (Corrado Quaglierini contro la Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P.)

FIGC: Commissione Procuratori Sportivi, C.U. 4.PS del 14.11.2016, (D. Piraino / FIGC), [Procuratore, Revoca del Mandato e responsabilità del nuovo Procuratore](#)

Con C.U. 4/PS del 14.11.2016 la Commissione Procuratori Sportivi ha stabilito che nell'ipotesi in cui un calciatore professionista che sottoscrive un mandato con un Procuratore e susseguentemente, prima della naturale scadenza dello stesso invii al medesimo formale lettera di revoca, può successivamente sottoscrivere nuovo mandato con altro e diverso Procuratore Sportivo il quale non incorrerà in alcuna violazione in quanto *"dato unico di riferimento diventa la valutazione soggettiva del calciatore che dichiara di cessare i rapporti con ... (seppure in una enunciazione che può essere approfondita in sede di giustizia ordinaria in ordine alla corretta disciplina della revoca di un mandato professionale ed in ordine alle conseguenze economiche di tale recesso). Dato tale elemento concreto ed esistente (cessazione del rapporto col procuratore) il ... ha posto in essere con media diligenza un'attività di subentro nel rapporto di procuratore realizzando una affidamento in quanto il calciatore aveva cessato il rapporto in essere con il signor ..."* (D. Piraino / FIGC)

FIGC: Corte Sportiva d'Appello, C.U. n. 40 del 16.11.2016, (A.S. Gubbio 1910 S.r.l. / FIGC), [Inammissibilità di testi oculari per fatti occorsi in occasione di gare](#)

Con C.U. n. 40 del 16.11.2016 la Corte Sportiva d'Appello, si è interessata di valutare la ammissibilità di un ricorso presentato da una affiliata nel quale si chiedeva, oltre alla riforma della sanzione inflitta, di provvedere all'audizione di alcuni testimoni oculari del fatto oggetto della vertenza, stabilendo che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili, perché sebbene *"l'art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento (omissis) deve comunque notarsi che l'art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l'art.35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l'efficacia di "piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale."* Inoltre la Corte Federale d'Appello ha altresì evidenziato come *"la regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell'arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell'ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per a vere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l'atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati."* (A.S. Gubbio 1910 S.r.l. / FIGC)

FIG: Tribunale Federale Nazionale, C.U. n. 6 del 10.11.2016, (F. Bartolini e S. Bartolini / FIG), [Esenzione alla prova di gioco e norme rilevanti](#)

Con C.U. n. 6 del 10.11.2016 il Tribunale Federale Nazionale è intervenuto a seguito di un ricorso presentato da due tesserati avverso una decisione della Commissione Professionisti la quale non aveva accolto la richiesta di esenzione alla prova di gioco sulla scorta delle norme de "Il Regolamento della Scuola Nazionale Professionisti Prova di Gioco" del 2016 contestando la decisione di primo grado in quanto giustificata su una normativa intervenuta successivamente alla presentazione del bando che quindi a dire dei ricorrenti doveva essere regolato dalle norme su il "Primo Corso d'Avviamento per la formazione di insegnanti professionisti di golf, Scuola Nazionale Professionisti" del 2015. Sul punto il Tribunale ha stabilito che *"al riguardo non*

può essere invocata la diversa e più rigorosa disciplina dettata dal Bando del 2016 che, in quanto intervenuto successivamente, si presenta come tale inidoneo a disciplinare un iter, peraltro già concluso, che aveva la propria lex specialis in altro e diverso Bando, poiché – secondo il costante orientamento giurisprudenziale – la fonte da cui origina la disciplina concorsuale va individuata nell'assetto normativo primario o secondario vigente alla data di approvazione del bando: le norme sopravvenute, laddove contenenti prescrizioni diverse da quelle del bando, non sono idonee a modificare i criteri di gara già cristallizzati nella lex specialis (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, III, 1 settembre 2014, n. 4449; idem V, 7 giugno 2016, n. 2433)". (F. Bartolini e S. Bartolini / FIG)